

avuto in somma venerazione, come un Uomo perito nelle Leggi Ecclesiastiche; succedendo bene spesso, che varj Tribunali chiedano il suo Consiglio, benchè poi facciano a loro modo.

Ciascheduno di questi quattro Giudici Ecclesiastici erge da sè un Tribunale distinto, ed al Popolo rimane l'arbitrio di ricorrere più tosto all'uno che all'altro. Gli altri Ecclesiastici non hanno veruna autorità ne'giudizj; anzi da'Secolari sono tenuti in rigorosa soggezione, perchè fanno che eglino, con le loro massime, e regole contrarie all'autorità Reale, ad altro non tendono che alla distruzione della Regia Sovranità.

C A P I T O L O X.

Forma del Governo delle Provincie, e delle Città grandi. De'loro Governatori, dellì Visiri, e di altri Magistrati inferiori.

Ogni Provincia Persiana è governata da un *Cham*, e da un *Visire*. Il *Visire* ha il governo di quelle Città, e Ville, che appartengono al Re in proprietà, o che sono incorporate alla Corona, come beni allodiali; ed il *Cham* ha il governo universale della Provincia (*). La voce *Cham* significa *Principe Potente*, e questo è il titolo che prendono

(*) Il Sig. *Kempfer* non si accorda col nostro Autore, ma dice, che li *Visiri* sono Governatori dellì Paesi del Regno; che ricevono le rendite, dandone conto al Re; e che hanno solamente un certo stipendio per il loro mantenimento.